COMUNE DI SANTA FLAVIA

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA DI ATTIVITA'
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI e DEMOGRAFICI
SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 10-08-2020 N. GEN. 787 DEL 11 AGO. 2020

OGGETTO: Costituzione provvisoria Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 relativo al Personale non dirigente comparto Funzioni Locali - ANNO 2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

nominata con determinazione sindacale n. 18/2019
che attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse neanche potenziale in relazione al presente atto:

Premesso che il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali che all'articolo 67 disciplina, con decorrenza dall'annualità 2018, la costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

Atteso che la disciplina dell'art. 67 suddetto partendo da un importo consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017, distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1, la seconda (comma 3) ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentato annualmente con importi variabili di anno in anno;

Atteso che:

- il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che "*la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*";
- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23 co. 2, ha previsto che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- il D.L. del 30/04/2019 n. 34 (c.d. Decreto crescita) convertito, con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, all'art. 33, comma 2, ha disposto che il limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, debba essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse destinate alle posizioni organizzative, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- il DPCM del 17/03/2020, di attuazione del D.L. 34/2019, nella parte riguardante il trattamento accessorio del personale nel ribadire che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al personale in servizio al 31/12/2018, ha introdotto una salvaguardia ed in particolare: "*è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*", ove per limite iniziale non è chiaro se debba intendersi riferito al valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio al 2016 o al 2018;

Dato atto che in attesa di una ulteriore circolare esplicativa al riguardo, si intende procedere alla costituzione provvisoria del Fondo in considerazione anche del mutato concetto di ***Fondo*** che, pur

mantenendo un tetto rispetto al 2018, non è più statico anno per anno, ma ***dinamico,*** anche sulla base delle cessazioni o/e assunzioni in corso d'anno che, per conseguenza, andranno a variare il tetto del salario accessorio, non più massimo, ma fisso (valore pro-capite al 2018);

Dato atto pertanto, che il rispetto del limite massimo che aveva previsto il legislatore all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, viene meno potendo l'Ente adeguarlo, in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;

Rilevato che il PTFP triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 60 del 05/07/2019 e la successiva modifica approvata con deliberazione di G.C. n. 116 del 10/12/2019, ha previsto per l'anno 2019:

- la stabilizzazione del personale già in servizio presso questo ente, il c.d. precariato storico ex art. 20 D.Lgs. 75/2017 e L.R. 27/2016, oggi personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'assunzione per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di n.5 unità di personale, le cui procedure concorsuali sono a termine e si prevede dunque l'immissione in servizio nel corso dell'anno corrente;

Atteso che tali assunzioni rilevano ai fini della costituzione delle risorse decentrate in quanto vanno a variare la consistenza numerica del personale dell'ente in maniera permanente e strutturale, consentendo l'adeguamento del Fondo così come stabilito dall'art. 33 del D.L. 34/2019;

Dato atto che, per conseguenza, l'onere delle retribuzioni accessorie del personale ex precario, che pure ha gravato negli anni sulle risorse decentrate, la cui consistenza trae origine dal personale dell'ente assunto nel tempo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, diviene con la stabilizzazione, e dunque l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario, un onere stabile nel tempo, per cui si ritiene di dovere integrare le risorse almeno per la quota di indennità di comparto gravante sul fondo; analoga integrazione di risorse per le assunzioni previste nel 2020 e relative alle procedure di mobilità, stante che tali somme rimangono vincolate all'immissione in servizio (vedi allegato B);

Atteso che la consistenza del personale in servizio, che prima della stabilizzazione del precariato era così composta:

- n. 23 personale c.d. di ruolo a tempo indeterminato
- n. 33 personale ex. LL.RR. 85/95, 16/06, 21/03, 27/07

ha subito una variazione strutturale rispetto al 2018 (anno di riferimento per l'applicazione del nuovo limite) con il mutato regime giuridico dei contratti di lavoro sottoscritti ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017;

Dato atto, dunque, che per l'anno 2020, le cui risorse in oggetto si riferiscono, è necessario tenere conto del nuovo assetto dell'organico che, tenuto conto delle cessazioni in corso d'anno e delle ulteriori assunzioni previste, di cui all'art. 30 del d. lgs. 165/2001, sarà pari a n. 59 unità di cui n. 6 unità di personale con P.O. e n. 53 unità di personale senza P.O.;

Tenuto conto che l'incremento delle risorse complessive del trattamento accessorio, composto da fondo e retribuzioni delle posizioni organizzative, è espressamente consentito e previsto dalla legge e dalla norma contrattuale, infatti:

a) l'articolo 11 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019 ha disposto di non computare nel tetto del 2016 gli incrementi alla contrattazione decentrata a valere sulle risorse nazionali (dunque tabellare ed incrementi ad esso connessi), nonché le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23 del D.Lgs. 75/2016;

b) l'art.11-bis, comma 2, sempre del D.L. 135/2018, ha disposto di non computare nel tetto del 2016 i differenziali degli incrementi degli importi delle retribuzioni di posizione e risultato delle P.O.,

laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 21/05/2018;

c) l'art. 67, comma 2, lett. h) prescrive, fra l'altro l'incremento delle risorse ai sensi del comma 5, lett. a) dello stesso articolo di contratto, ovvero incremento per aumento delle dotazioni organiche;

Rilevato che l'ammontare del fondo delle posizioni organizzative nell'Ente, stimato al 2016 e per gli anni successivi in euro 68.128,00 è posto a carico del Bilancio dell'Ente e dunque non grava sul Fondo delle risorse del personale, tuttavia costituisce insieme ad esso un *unicum* ai fini dell'applicazione del limite stabilito per legge, per il contenimento della spesa pubblica, dunque un incremento eventuale delle retribuzioni di P.O. rispetto alla relativa spesa per il 2016, è attribuito facendo peso sulle risorse relative alla capacità assunzionali e quindi sul PTFP 2020;

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'organo gestionale, competente in materia di personale, mentre spetta all'organo politico la valutazione in ordine all'entità delle risorse del fondo di parte variabile nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

Rilevato che:

- la complessità, la non chiara disposizione normativa in merito al nuovo limite, i vari dubbi interpretativi della norma;
- la variabilità della consistenza numerica del personale in servizio, a cui è strettamente legato il nuovo limite di cui al D.L. 34/2019, in funzione delle cessazioni e delle assunzioni in corso d'anno

non consentono di costituire in via definitiva il Fondo de quo, pertanto, in attesa di un'ulteriore circolare esplicativa da parte della F.P. e del consolidamento al 31/12/2020 della consistenza del personale dipendente, si rende necessario, in via provvisoria, approvare il fondo risorse stabili decentrate per l'anno 2020, dando atto che le risorse sono state determinate come nell'allegato A) al presente atto:

Atteso che si procederà, successivamente alle direttive da parte dell'organo competente, ovvero della Giunta Comunale, in ordine alle risorse aventi carattere eventuale e variabile da destinare all'incentivazione del personale per l'anno 2020;

Considerato che l'art. 68 del CCNL 21/05/2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, che, salvo errori e/o eventuali integrazioni dovute a differenziali di categoria (trattamento economico acquisito) per le assunzioni previste nell'anno, ammontano ad:
a) per progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse € 49.124,00;
b) per la quota dell'indennità di comparto nella misura indicata nelle colonne 2 e 3 della tabella D allegata all'art.33, comma 4, lett. b) del CCNL del 22.01.2004 euro 20.422,00;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, per la parte stabile di cui all'art. 67, comma 1 e 2 del CCNL del 21/05/2018, al fine di potere riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità che sono finanziate con tali risorse e, comunque, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili che, se non espletati, potrebbero arrecare un danno all'Ente (es. turnazioni, reperibilità, ecc.) essendo istituti contrattuali già consolidati tra le parti contrattuali;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art.107, che assegna ai dirigenti/funzionari con incarico dirigenziale, la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 le superiori motivazioni in fatto e in diritto che del dispositivo costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare**, in via provvisoria, la costituzione del fondo risorse stabili decentrate anno 2020 relativo al personale dipendente non incaricato di P.O., che viene determinate in € 185,475,62, come da allegato A), e che, a seguito della riduzione per l'adeguamento al nuovo limite 2018, pari ad € 3.191,91, ammontano a complessive **€ 182.283,71;**
3. **di dare atto** che a seguito dell'applicazione del nuovo limite, per il principio dei vasi comunicanti, il fondo retribuzioni di P.O. pari ad € 68.128,00, subisce una pari proporzionale decurtazione di € 361,35, calcolata in funzione della riduzione pro-quota (allegato B)- resta inteso che i differenziali degli incrementi degli importi relativi a tale retribuzione gravano sulle capacità assunzionali e quindi sul PTFP 2020;
4. **di dare atto** che le risorse complessive e comprensive delle eventuali risorse variabili di cui all'art 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018, saranno individuate e consolidate dopo le direttive dell'organo politico in merito ad indirizzi e obiettivi specifici, e comunque non prima del 31/12/2020, stante la prevista variazione alla consistenza del personale in servizio nell'anno 2020, qui considerata;
5. **di stabilire** che si procederà all'ulteriore verifica in ordine all'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in legge 58/2019, e dal DPCM 17/03/2020, dopo la quantificazione delle risorse variabili e dunque del fondo nel suo complesso;
6. **di dare atto** che:
    - la spesa pari ad € 49.124,00 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali risulta impegnata sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
    - la somma per il finanziamento dell'indennità di comparto pari ad € 20.422,00 è prevista sui capitoli di bilancio correlati alla retribuzione fondamentale del personale;
5. **di procedere** all'impegno di spesa per la restante somma del fondo delle risorse decentrate stabili pari a € 112.737,71, oltre oneri riflessi e IRAP, previsto nei rispettivi capitoli del bilancio dell'Ente, riferiti agli emolumenti stipendiali e al Fondo risorse del personale e precisamente: cap. 966/20, 966/30 e 1001/10;
6. **di rinviare** a successivo atto l'impegno di spesa relativo alla quantificazione del fondo delle risorse variabili, previa deliberazione della Giunta comunale relativa alla sottoscrizione del contratto decentrato 2020;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alla RSU aziendale;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione trasparenza - Risorse Umane - contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Rosa Di Cristina

IL RESPOSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI
(AVV. PATRIZIA LIVIGNI)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Lorefice

COMUNE DI SANTA FLAVIA – PA	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	**IMPORTI**
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 189.435,94
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 **(risorse non soggette al limite).**	€ 5.324,80
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio **(risorse non soggette al limite).**	€ 3.794,40
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ 3.405,45
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche- Personale stabilizzato art.20 Dlgs 75/2017 e differenza assunzioni e cessazioni nell'anno (quota a carico FES indennità di comparto) – (risorse non soggette al limite)	€ 10.309,62
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato)	€ 27.387,00
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	**€ 184.883,21**
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**IMPORTI**
Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ 592,41
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ -
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**€ 592,41**

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	*IMPORTI*
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016 (184.883,21 – 5.324,80 - 3.794,40 - 10.390,62 + 592,41)	*€ 166.046,80*
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ -
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio	€ -
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ -
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ -
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**€ -**

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	**€ 185.475,62**

UTILIZZO RISORSE	IMPORTI
Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.	€ 49.124,00
Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.	€ 20.422,00
Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	€ -
Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	€ -
SOMMA RISORSE	€ 69.546,00

Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f)	
Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. b)	

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 185.475,62
TOTALE UTILIZZO	€ 69.546,00
DISPONIBILITA'	€ 115.929,62

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	*IMPORTI*
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	*€ -*
Fondo posizioni organizzative e risultato	*€ 68.128,00*
Risorse accessorie per le assunzioni in deroga dl 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b)	

Calcolo limite salario accessorio anno 2018	
fondo salario accessorio	162.493,54 €
fondo posizioni organizzative	68.128,00 €
ammontare salario accessorio anno 2018	230.621,54 €

Calcolo limite salario accessorio anno corrente	
personale in servizio al 31.12.2018	60,00
personale in servizio anno corrente alla data del 31/12/2020 (calcolato sulle cessazioni in corso d'anno e le assunzioni previste – compreso personale in comando in entrata)	59,00
differenza personale in servizio	-1,00
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	3.843,69 €
eventuale decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno 2018	-3.843,69 €
nuovo limite parziale salario accessorio rispetto all'anno 2018	***226.777,85 €***
applicazione DPCM 17/03/2020: salvaguardia limite iniziale *(ammontare fondo 2018)*	***230.621,54 €***
CALCOLO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	
fondo salario accessorio anno corrente (al netto delle voci non soggette al limite)	166.046,80 €
fondo posizioni organizzative	68.128,00 €
ammontare parziale salario accessorio anno corrente soggetto al limite	***234.174,80 €***
DIFFERENZA AMMONTARE FONDO ANNO CORRENTE soggetto al limite e IL NUOVO LIMITE 2018	***-3.553,26 €***
Riduzione pro-capite	*-60,22 €*

FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI COSTITUITE – ANNO 2020	***185.475,62 €***
decurtazione Fondo risorse personale NON incaricato di P.O. (n. dip. 53)	***-3.191,91 €***
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2020 da distribuire personale non incaricato di P.O. (A)	***182.283,71 €***
FONDO RISORSE retribuzione di posizione – ANNO 2020	***68.128,00 €***
decurtazione Fondo risorse personale incaricato di P.O. (n. dip. 6)	***-361,35 €***
FONDO Retribuzione di posizione (B)	***67.766,65 €***
RISORSE COMPLESSIVE 2020 da distribuire (Fondo personale senza P.O. + Fondo P.O.) (A+B)	***250.050,36 €***

VERIFICA LIMITE 2016 – Art . 23, c. 2, D.Lgs 75/2017	
limite salario accessorio anno 2016	***256.939,00 €***
eventuale disponibilità fondo anno corrente dovuta alla differenza tra l'ammontare del Fondo anno corrente soggetto al limite e l'ammontare del Fondo 2016 quale valore limite	22.764,20 €
totale teorico massimo salario accessorio anno corrente	**256.939,00 €**